

STATUTO A.P.S.

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

"WELCOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

(in sigla "WELCOME A.P.S.")

con sede in MONTE ROBERTO (AN)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - Promuovere la valorizzazione del capitale umano del territorio in tutti gli ambiti di applicazione (es. tecnico, scientifico, sociale, culturale, creativo, sportivo ecc.) offrendo opportunità di accrescere conoscenze e competenze e dando ampia circolazione alle idee;
 - Promuovere l'accoglienza e l'informazione dei cittadini sia di paesi comunitari o extracomunitari svolgendo attività e pratiche amministrative connesse anche al settore del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione, dell'incontro domanda-offerta di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - Sostenere la diffusione dell'informazione e dell'orientamento sulle opportunità offerte dall'Unione Europea incrementando sul territorio la conoscenza dei temi comunitari relativi alle tematiche di interesse, facilitando l'accesso alle informazioni e alle iniziative promosse dall'Unione Europea e promuovendo l'internazionalizzazione, lo sviluppo e l'ampliamento di strumenti e percorsi utili alla veicolazione delle informazioni, anche attraverso l'utilizzo e la diffusione di nuove tecnologie multimediali;
 - Valorizzare la diversità culturale e linguistica e la promozione della socializzazione tra individui di differente età, genere, estrazione sociale, cultura e religione promuovendo la diffusione sul territorio di attività culturali, educative, artistiche, sportive, ricreative, ecc. mediante la realizzazione di progetti, attività, corsi, laboratori, eventi, manifestazioni, consulenze e stages;
 - Promuovere iniziative, scambi e collaborazioni con Enti ed Istituzioni private o pubbliche e, in generale, con tutti quei soggetti con i quali sia possibile organizzare iniziative comuni aventi

finalità analoghe o, comunque, in armonia con quelle proprie dell'associazione, in Italia e all'estero. A tal fine l'associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni, reti e con soggetti privati sia italiani che esteri;

- Ideare e gestire progetti in ambito europeo, nazionale e locale aventi finalità analoghe o, comunque, in armonia con quelle proprie dell'associazione ed anche in risposta a bandi diffusi dall'UE;
- Contribuire all'attuazione degli obiettivi di mobilità educativo-formativa transnazionale dei giovani previsti dalla strategia comunitaria "Europa 2020", migliorando la qualità e l'accesso alle opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani, fornendo servizi di informazione, promozione, orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per migliorare l'occupabilità, la partecipazione attiva ed il rispetto multiculturale dei giovani nella società civile Europea;
- Promuovere e organizzare corsi di formazione e azioni di orientamento al lavoro finalizzati allo sviluppo socio-culturale e all'inserimento occupazionale (di giovani ed adulti) anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche o private, eventualmente avvalendosi di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e locali;
- Svolgere attività nel settore dell'istruzione e formazione professionale sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti/associazioni/istituzioni che giovino al miglioramento culturale, sociale ed economico, anche dei propri soci e dei soci di altre associazioni analoghe, promuovendo contestualmente la conoscenza dei principi e dei valori della cooperazione anche a livello transnazionale;
- Promuovere iniziative di studio e documentazione, scambio di conoscenze e prassi innovative delle diverse implementazioni di percorsi educativi, formativi e di orientamento in Italia ed in Europa.

Essa potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, e porre in essere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione ha facoltà di:

- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie richieste;
- Presentare progetti ed accedere a finanziamento pubblici e privati;
- Aderire o affiliarsi ad altre associazioni;

- Acquisire e gestire sedi e spazi per lo svolgimento delle attività;
- Esercitare marginalmente attività di natura commerciale, relativamente a prodotti inerenti le attività svolte, realizzati nei corsi o promozionali per autofinanziamento, nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
 - Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; contributi dell'Unione europea e di organismi

internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Silvia Baiocco

Martina Paccova

Laura Bulgari